

**ACCORDO PER LA SPERIMENTAZIONE
DI NUOVE FORME DI WELFARE LOCALE**

TRA

COMUNE DI_____ (Regione Lombardia)

(di seguito denominato anche “.....”), con sede in, e Codice Fiscale,
legalmente rappresentata dal

E

COMUNE DI_____ (Regione Veneto)

E

COMUNE DI Reggio Emilia (Regione Emilia Romagna)

E

La Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - IFEL (di seguito denominata anche la
“Fondazione IFEL” o “IFEL”) con sede legale in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - C.F.:
97413850583, legalmente rappresentata dal Direttore, Dott. Pierciro Galeone;

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”.

PREMESSO CHE

Il welfare socio-assistenziale e socio-sanitario italiano presenta le sottoelencate
caratteristiche rilevanti la cui dimensione critica necessita di risposte innovative, criticità
alle quali diventa sempre più urgente dare risposta vista la situazione emergenziale per la
pandemia Covid-19 e date le conseguenze e le ripercussioni che si prevedono sul territorio
e sulla popolazione:

- 1) una grande distanza tra i bisogni emergenti e le risorse pubbliche disponibili;
- 2) prevalere di logiche di servizio prestazionali per silos di servizi e target omogenei;
- 3) orientamento a soluzioni individuali che tendono ad isolare ancora di più la persona fragile o
con bisogni sociali intensi;

- 4) welfare basato largamente su trasferimenti monetari alle famiglie e non su servizi reali in funzione dei bisogni;
- 5) presenza di un ampio e diffuso mercato informale (badanti), largamente più ampio di quello informale;
- 6) sistema pubblico che progressivamente ha abbandonato la produzione diretta di servizi, contrattualizzando soggetti privati di norma del terzo settore, con logiche contrattuali rigide e logiche di finanziamento per input e non per outcome;
- 7) crescente clusterizzazione sociale, con aumento delle distanze culturali sociali ed economiche tra i diversi segmenti e quindi capacità profondamente diverse di accedere ai servizi;
- 8) scarsa attenzione da parte del welfare alle nuove emergenze sociali (NEET, separazioni genitoriali, immigrazione, ecc.).
- 9) riduzione delle disponibilità economiche per cui è sempre più importante individuare misure innovative per rispondere ai bisogni dei soggetti più fragili.

CONSIDERATO CHE

IFEL è il soggetto giuridico costituito dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. 504/92 ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro dell'Economia del 22 novembre 2005, allo scopo di fornire strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei Comuni con il compito, fra gli altri, di promuovere studi, seminari, iniziative formative, culturali e di comunicazione nelle materie di interesse economico e finanziario per le pubbliche amministrazioni locali nonché per lo svolgimento delle funzioni affidate alla medesima in materia di supporto ai Comuni in ambito di finanza ed economia locale;

l'art. 8 del D.M. del 22 novembre 2005 istitutivo di IFEL consente la realizzazione di studi e ricerche nel campo della finanza locale da affidare a soggetti pubblici o privati di notoria qualificazione;

le attività sopra elencate convergono con le finalità che IFEL svolge anche nell'ambito della propria mission di supporto all'ANCI nelle materie connesse con la finanza locale e l'economia locale;

IFEL è dotato delle *expertise necessarie* al supporto delle iniziative e delle finalità a cui tendono le Parti;

- IFEL intende sottoporre ai comuni aderenti, ai fini di una loro valutazione, una proposta metodologica, condivisa con il Centro di Ricerca ARC dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, specializzato nello studio della Generatività Sociale che ha l'obiettivo di coinvolgere soggetti pubblici e privati da inserire in progetto di welfare di comunità generativo;

le Parti quindi, con il presente accordo tendono, quindi, a realizzare una collaborazione (ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/16) per lo svolgimento di attività di analisi e ricerca scientifica a cui le stesse sono tenute in virtù dei rispettivi atti istitutivi e/o statuti con l'intento di accrescere le rispettive competenze ed esperienze per formulazione di proposte innovative per affrontare le problematiche di cui sopra;

la attività da svolgersi consentirebbero altresì la formazione e scambio di know-how tra le Parti al fine di integrare conoscenze, competenze e abilità;

le Parti hanno reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione che, potenziando i supporti conoscitivi, agevoli le azioni condotte nei rispetti ambiti di competenza.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Oggetto)

Le Parti intendono operare congiuntamente allo scopo di sperimentare nuovi modelli di welfare ispirati ai seguenti fattori:

ricomporre le risorse pubbliche destinate al welfare, concentrandole in budget unitari o coordinati tra loro;

promuovere lo sviluppo di un mercato professionale dei servizi ad alto valore aggiunto, sostituendo progressivamente l'attuale offerta informale;

promuovere piattaforme fisiche e virtuali di ricomposizione sociale, che si autosostengano economicamente e socialmente;

coinvolgere i cittadini non in carico ai servizi sociali e coloro che non sono già attivi in qualche forma associativa;

modificare i format di esternalizzazione dei servizi pubblici, superando silos erogativi e il finanziamento per input;

promuovere la diffusione di forme di solidarietà di stampo mutualistico con l'obiettivo di garantire protezione sociale per rischi importanti.

Inoltre, le Parti provvedono, anche con separato atto sottoscritto congiuntamente, a:

- a) garantire la rispettiva partecipazione attiva all'iniziativa e alla definizione delle modalità di attuazione della co-progettazione e del monitoraggio dello stato di avanzamento dell'iniziativa medesima attraverso la partecipazione ad incontri periodici;
- c) definire i tempi di attuazione.

Art. 3

(Soggetti membri della partnership di base e soggetti aderenti)

L'adesione al presente accordo prevedono due modalità di adesione: "partner di base" e "soggetti aderenti".

Ai fini e per gli effetti del presente accordo le Parti firmatarie del presente accordo collettivamente o singolarmente sono anche definite "partner di base".

E' aperta l'opportunità ad ulteriori Comuni di richiedere l'adesione in qualità di "partner di base", nell'arco di tempo della durata dell'iniziativa, purché gli stessi condividano le attività e le finalità elencate al superiore Art. 2) e si facciano parte attiva per conseguirle. L'adesione è deliberata dall'assemblea dei "partner di base".

Le parti intendono altresì promuovere la collaborazione con altri enti territoriali o nazionali, Aziende Socio-Sanitarie, altri attori pubblici/privati e soggetti del terzo settore interessati al progetto al fine di fare rete ed operare in modo sinergico. E' quindi aperta l'opportunità ad ulteriori soggetti di aderire volontariamente anche successivamente in corso d'opera, nell'arco di tempo della durata dell'iniziativa, purché gli stessi condividano le attività e le finalità elencate al superiore Art. 2) e si facciano par-

te attiva per conseguirla. I soggetti che richiedono di aderire al accordo, di seguito per brevità anche “soggetti aderenti” si impegnano come meglio specificato ai successivi articoli a contribuire all’iniziativa nei termini e con le condizioni specificate nella richiesta di adesione.

I soggetti aderenti possono scegliere di impegnarsi a sostenere l’intera iniziativa (di seguito anche “soggetti aderenti globali”) ovvero sostenere progetti presentati dai singoli soci aderenti in ragione della loro territorialità (di seguito anche “soggetti aderenti territoriali”).

I partner di base nonché gli eventuali soggetti aderenti si impegnano a svolgere le seguenti attività:

- a) Rilevare lo stato di fatto:
 - mappando i problemi sociali esistenti, le risposte dei servizi finanziati dal pubblico, le risposte del mercato a pagamento (professionale e informale), le reti sociali;
 - descrivendo il gap tra bisogni sociali emergenti e tutti i meccanismi di protezione e riproduzione sociale esistenti;
 - individuando gli accordi di rete orizzontali e verticali con gli stakeholder rilevanti e strategici.
- b) Definire il modello di sperimentazione da attuare, individuando:
 - obiettivi e contenuti della sperimentazione;
 - azioni da intraprendere;
 - forme di sostegno (economico, professionale, scientifico, culturale) al progetto;
 - piattaforme di ricomposizione sociale o di mercato e promuoverle;
 - massa critica di utenti/partecipanti che rendano le iniziative sostenibili e rilevanti;
 - strumenti tecnico/amministrativi di attuazione della sperimentazione;
 - sinergie con fondazioni, welfare aziendale, donazioni, ecc.
- c) Attuare la sperimentazione operativa e il relativo monitoraggio
 - valutare e diffondere i modelli sperimentati
 - misurando gli impatti generati per comprendere l’effettivo miglioramento del benessere dei cittadini e del territorio.

Art. 4

(Indirizzo scientifico)

I partner di base di comune accordo, con separato atto sottoscritto congiuntamente, individuano al loro interno i referenti che saranno chiamati a svolgere i compiti e le funzioni di indirizzo scientifico del/i progetto/i per validarne la rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, l'impostazione metodologica e l'attendibilità dei risultati raggiunti. Con le medesime formalità, le parti possono in qualunque momento procedere all'indicazione di nuovi referenti.

Art. 5

(Coordinamento tecnico e amministrativo)

Le parti concordano che la gestione amministrativa delle attività ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi e/o acquisizioni di beni e servizi ritenuti strumentali al buon esito delle attività e coerenti con le finalità qui dedotte e sottoscritte, è in capo a IFEL che procederà avvalendosi del proprio personale e in ottemperanza alle discipline di legge applicabili.

I referenti individuati dalle parti ai sensi dell' Art.4) motivano a IFEL le esigenze e/o i fabbisogni strumentali alle attività avendo cura di verificare preventivamente l'indisponibilità presso le rispettive amministrazioni delle professionalità necessarie.

IFEL, nel dettaglio, procederà a:

- raccogliere i contributi previsti dal presente accordo da parte dei soggetti aderenti e sostenitori;
- gestire tutti i processi di spesa delle risorse acquisite, ivi compresi gli affidamenti esterni eventualmente necessari, secondo le indicazioni ricevute dai partner di base e dei soggetti aderenti nel rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità, efficacia, efficienza ed economicità;
- effettuare la gestione di tutti gli iter amministrativi inerenti il corretto svolgimento del progetto.

Art. 6

(Durata)

Il presente accordo si intende valido per gli anni 2020 e 2021, così dettagliate:

2020: Rilevare lo stato di fatto e individuare la sperimentazione

2021: Attuare la sperimentazione operativa e il relativo monitoraggio, nonché valutare e diffondere i modelli di welfare sperimentali a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque fino a conclusione delle attività.

Fasi e tempi

- 2020: Rilevare lo stato di fatto e individuare la sperimentazione
- 2021-2023: Attuare la sperimentazione operativa e il relativo monitoraggio
- 2024: Valutare e diffondere i modelli di welfare sperimentati.

Art. 7

(Recesso)

Ciascun aderente o sostenitore può recedere dall'adesione previa avviso con 6 mesi di anticipo.

Art. 8

(Contributi - Rimborso dei costi)

I "partner di base si impegnano a riconoscere alla Fondazione IFEL un contributo - a titolo di rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per le attività ad essa demandate – un importo pari a

€ 40.000,00 che sarà disposto mediante accredito sul conto corrente del, all'uopo appositamente comunicato per le attività da realizzarsi nel corso del 2020

€ 30.000,00 (euro trentamila/00) che sarà disposto mediante accredito sul conto corrente del, all'uopo appositamente comunicato per ogni annualità successiva e finalizzato alle attività nel corso del 2021. Eventualmente, a richiesta del comune partner di base ovvero del soggetto aderente, la quota 2020 e 2021 può essere unificata con un'unica quota di 70.000 da versarsi nel 2020.

Quota del singolo partner di base potrà essere raggiunta anche mediante il concorso di "soggetti aderenti territoriali".

Ai soggetti aderenti potrà venire richiesta una quota di partecipazione definita nell'ambito dell'indirizzo scientifico di cui all'articolo 4.

Le parti potranno altresì promuovere richieste congiunte di finanziamento ad istituzioni ed enti, in particolare per il piano Fondo per l'innovazione e per i progetti finanziati dall'Unione europea.

Al termine di ogni annualità IFEL provvederà alla rendicontazione complessiva dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività e una relazione illustrativa dei risultati e obiettivi raggiunti.

Art. 9

(Sicurezza)

Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, il personale coinvolto nell'esecuzione delle attività stesse potrà accedere alle strutture di entrambe, uniformandosi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 81/08.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa infortuni e Responsabilità Civile conto Terzi del proprio personale che, in virtù del presente Accordo verrà chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte.

Art. 10

(Utilizzazione dei materiali prodotti)

Tutto il materiale prodotto nell'ambito del presente Accordo, previa indicazione di quanti ne hanno curato la produzione, potrà essere utilizzato da IFEL secondo i propri fini istituzionali tra cui la realizzazione di prodotti editoriali, la loro diffusione e il relativo impiego per finalità divulgative e formative.

Eventuali diritti derivanti da brevetti e applicazioni del Progetto saranno concordati tra le Parti ad eccezione che per i fini istituzionali.

Art. 11

(Confidenzialità e pubblicazioni)

Qualora uno dei contraenti si faccia promotore di e/o partecipi ad esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente Accordo, sarà tenuto ad informare preventivamente l'altro contraente e, comunque, a citare l'Accordo stesso nel cui ambito è stato svolto il Progetto.

Art. 12

(Riservatezza)

Il _____ si impegna a garantire nei confronti della Fondazione IFEL il riserbo su tutte le informazioni ricevute e/o acquisite in ragione del presente Accordo a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione scritta della Fondazione medesima e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle ricerche, oggetto dell'Accordo medesimo.

Art. 13

(Domicilio)

Le Parti, ai fini del presente Accordo e di ogni e qualsiasi comunicazione a essa relativa, eleggono domicilio presso le rispettive sedi, in atti indicate. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte.

Art. 14

(Trattamento dati)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Le parti convengono altresì, in relazione al trattamento di dati personali di cui ciascuna parte è titolare ai sensi dell'articolo 4, punto 7 del Regolamento europeo 679/2016, che ciascuna parte resta titolare autonomo del trattamento dei dati relativi.

Resta infine inteso che, qualora nell'esecuzione del presente accordo dovessero emergere nuove o ulteriori valutazioni inerenti a specifici trattamenti di dati personali o dovessero discendere ulteriori accordi, sarà cura dei soggetti aderenti il presente accordo di sperimentazione disciplinare, di volta in volta, le reciproche responsabilità in materia di protezione dei dati personali nel rispetto del Regolamento europeo 679/2016.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale

luogo,

luogo,

PER Il Comune di.....

PER IFEL

Il Direttore

Pierciro Galeone

Per il Comune di.....

Per il Comune di
